



PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento istitutivo dell'imposta provinciale
sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli richieste al P.R.A.
ex art. 56 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (I.P.T.)*

approvato con deliberazione del Consiglio provinciale prot. 40610/II del 8 ottobre 1998
modificato con deliberazione del Consiglio provinciale prot. 2493/IV del 28 gennaio 1999

*** In grassetto vengono indicate le modifiche disposte a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506, nonché di precedenti disposizioni normative**

Art. 1

(Istituzione dell'imposta)

1. In attuazione del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) a partire dall'1 gennaio 1999.
2. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità **di natura ipotecaria¹**.

Art. 3

(Modalità, termini e sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. **Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta si applicano secondo l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. La sanzione è ridotta se il mancato pagamento viene eseguito, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, che disciplina il ravvedimento. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente² alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta dai soggetti passivi. In materia di sanzioni amministrative dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono applicabili le disposizioni generali per la violazione di norme tributarie previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.**

¹ La precedente espressione "ipotecarie" è stata annullata con deliberazione del Consiglio Provinciale prot.2493/IV di verbale del 28/01/1999, a seguito del ricorso del Ministero delle Finanze prot.52135 del 19/11/1998.

² La Circolare del Ministero delle Finanze n.180 del 10.07.1998 chiarisce che il termine "contestualmente" non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel "medesimo giorno", ma che invece debbano essere effettuate entro lo stesso "limite temporale" previsto dalla norma.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note, presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 **(Misure dell'imposta)**

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56 comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di previsione³.

3. Abrogato⁴.

4. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 4-bis **(Agevolazioni fiscali)**

1. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalle norme vigenti.

2. Sono esentate dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali.

Art. 5 **(Modalità di riscossione dell'imposta)**

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione, ove previsto, il quale riversa alla tesoreria della provincia le somme riscosse,

³ L'ultimo periodo del 2° comma dell'art.4 è stato cancellato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot.2493/IV di verbale del 28/01/1999, a seguito del ricorso del Ministero delle Finanze prot.52135 del 19/11/1998.

⁴ Il periodo è stato annullato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot.2493/IV di verbale del 28/01/1999, a seguito del ricorso del Ministero delle Finanze prot.52135 del 19/11/1998.

ovvero mediante versamento alla Tesoreria della provincia nel caso di gestione diretta del servizio.

2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. **[e approvato con atto del responsabile dell'ufficio tributi della Provincia]**.

Art. 5-bis

(Affidamento del servizio di riscossione dell'imposta)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione della sanzione per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità previste dall'art. 56 comma quarto del D.Lgs. n.446/97:

- gestione diretta della Provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art.52 comma quinto del D.Lgs. n. 446/97;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.

2. La Provincia può effettuare, con propri funzionari controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per verificare la necessaria trasparenza e funzionalità secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle Finanze di cui all'art.52 comma 7 del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 6

(Versamenti e obblighi del concessionario)

1. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo.

2. Il concessionario è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

3. Il concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

4. La Provincia può disporre specifiche verifiche **[di cassa]** presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art.7

(Compensi del concessionario)

1. Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446 **od il compenso diversamente convenuto tra le parti, ai sensi dell'art. 56 comma quarto del D.Lgs. n. 446/97.**

2. L'affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita **dall'atto di convenzione o di concessione come previsti dagli art. 52 e 56 del D.Lgs. n. 446/97.**

Art. 8 (Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

2. Nel caso che **il versamento o l'integrazione del versamento** avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Art. 9 (Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.

2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme dovute.

3-bis. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate, ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

4. L'imposta o la maggior imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 entro il termine di decadenza di tre anni.

5. Il concessionario provvede altresì alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e da comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.

Art. 10 (Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

1. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art.56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. È tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.

3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.
4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

1. Annullato
2. Annullato
3. Annullato
4. Annullato
5. Annullato⁵

⁵ L'articolo 11 del regolamento è stato annullato con ordinanza del Co.re.co n. 163/AP del 09/11/1998.

NOTA

La presente nota costituisce un elenco **non esaustivo** delle esenzioni e delle riduzioni esistenti al momento dell'approvazione del regolamento:

D.M. 27 novembre 1998 n.435 art.1 comma 3

“Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetti veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'art.8 della legge n.449/97.”

D.Lgs. n.446/97 art.56 comma 6

“Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta a un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministero delle Finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitativo per campeggio e simili.”

CONVENZIONE

Controlli

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della provincia, il concessionario della riscossione invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati ai seguenti commi:

2. Il concessionario della riscossione è tenuto a trasmettere con cadenza mensile alla Provincia, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, un tabulato contenente il gettito dell'imposta così articolato:

- numero di formalità eseguite nel mese per ogni tariffa d'imposta, come stabilite dal D.M. e dal Consiglio Provinciale ai sensi di legge;
- numero di sanzioni applicate nel mese per tipologia di violazioni ed importo della relativa sanzione;
- importo delle riscossioni giornaliere, distinte tra imposte e sanzioni.

3. Il concessionario della riscossione è tenuto a trasmettere alla Provincia per ogni anno solare ed entro il terzo mese dell'anno successivo a quello di riferimento, un supporto informatico contenente l'elenco dei contribuenti, delle relative formalità eseguite indicandone la tipologia e l'importo riscosso per imposta e sanzioni. È facoltà della Provincia rinunciare all'invio del riepilogo annuale quando risulti attivato il collegamento telematico di cui al comma 2, che consenta alla Provincia la gestione dei medesimi dati.

4. La Provincia può disporre verifiche di cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta.

5. La Provincia può effettuare, con propri funzionari controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per verificare le modalità di svolgimento del servizio, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle Finanze di cui all'art.52 comma 7 del D.Lgs. n.446/97.